

planimetria allegata alla convenzione medesima, da destinarsi allo svolgimento di servizi di carattere sanitario e socio assistenziale per una durata di anni 5 (cinque) con decorrenza 1° gennaio 2019;

- che il Direttore della Struttura Complessa Distretto Nord-Est dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 con nota prot. n. 0026755|P del 3 marzo 2020 ha richiesto al Sindaco del Comune di Villafalletto di mantenere l'utilizzo dei locali facenti parte della convenzione stipulata in data 29 marzo 2019 tra l'I.P.A.B. "Ospedale di Carità" ed il Comune di Villafalletto sottolineando che i medesimi risultano adeguati alle esigenze di servizio;

- che il Sindaco del Comune di Villafalletto con note prot. n. 2641 del 26 marzo 2020 e prot. n. 2657 del 27 marzo 2020 ha reso noto all'I.P.A.B. "Ospedale di Carità" che non esistono impedimenti da parte dell'Amministrazione Comunale all'utilizzo dei locali citati nella suddetta convenzione stipulata in data 29 marzo 2019 richiedendo, contestualmente, l'autorizzazione a concedere in uso all'Azienda Sanitaria Locale CN1 - Struttura Complessa Distretto Nord-Est parte dei locali in convenzione, già concordati nella riunione del 28 febbraio 2020, per l'erogazione di servizi a carattere sanitario;

- che all'I.P.A.B. "Ospedale di Carità" con nota prot. n. 19/2020-b9 del 30 marzo 2020, in qualità di proprietario dei locali oggetto della sopracitata convenzione stipulata con il Comune di Villafalletto in data 29 marzo 2019, ha autorizzato il Comune di Villafalletto a concedere in uso all'Azienda Sanitaria Locale CN1 - Struttura Complessa Distretto Nord-Est i suddetti locali per l'erogazione di servizi a carattere sanitario;

- che pertanto si rende necessario procedere alla stipula di un nuovo contratto

per disciplinare l'utilizzo dei locali attualmente fruiti dall'Azienda Sanitaria

Locale CN1 facenti parte della convenzione stipulata in data 29 marzo 2019

tra l'I.P.A.B. "Ospedale di Carità" ed il Comune di Villafalletto per lo

svolgimento di attività istituzionali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante a tutti gli effetti del presente contratto, che

è regolato dalle norme di legge e dalle seguenti pattuizioni.

Art. 2

Oggetto e finalità

Il Comune di Villafalletto nella persona del suo Rappresentante il Sig.

XXXXXXXXXXXXX consegna in comodato d'uso all'Azienda Sanitaria Locale

CN1 nella persona del suo Rappresentante il YYYYYYYYYYY, che accetta, i

locali al piano rialzato facenti parte dell'immobile sito in Villafalletto (CN)

Via Roma n. 9 iscritti a Catasto Fabbricati del Comune di Villafalletto al

foglio 22, particella 329, categoria B/2, classe U, consistenza 8.931 mc e

superficie catastale totale 2.501 mq, per circa 68 mq di superficie utile così

come risultano esattamente individuati nella planimetria allegata del piano

rialzato (Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente

contratto, da destinare ad ambulatori e relativi servizi.

Art. 3

Stato dei beni alla consegna

I locali dell'immobile, individuati al precedente art. 2, concessi in comodato

vengono consegnati al comodatario nello stato in cui si trovano, noti e graditi.

Il comodatario dichiara a tale proposito di aver preso visione dei locali e di averli riscontrati idonei all'uso pattuito.

Le parti danno atto per quanto riguarda, l'immobile e gli impianti, della comunicazione del Presidente della Fondazione S. Luigi Gonzaga proprietaria dell'immobile in data 16.04.2020 la quale viene qui riportata < Si certifica che i locali della Fondazione "Casa di Riposo S. Luigi Gonzaga" sita in via Roma, 9 a Villafalletto, oggetto della convenzione del 29.03.2019 con il Comune di Villafalletto sono conformi alla normativa vigente. Firmato il Legale Rappresentante Rossi Dr. Emilio >.

Art. 4

Durata, recessione, rinnovazione e riconsegna

Il presente contratto di comodato decorre dalla sua data di sottoscrizione con durata fino al 31 dicembre 2023.

Le parti hanno facoltà di recedere, anche parzialmente, in qualsiasi momento dal presente contratto di comodato dandone avviso all'altra parte mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avvenire.

E' esclusa ogni tacita rinnovazione: alla scadenza le parti concorderanno i termini e le condizioni del nuovo contratto.

Nel caso di mancata o ritardata riconsegna dei locali alla scadenza, da parte del comodatario, resta salvo il diritto del comodante a procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dei locali oggetto del presente contratto di comodato.

Art. 5

Garanzie, migliorie, verifiche e ispezioni

Il comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero derivargli da fatto doloso o colposo anche di propri dipendenti o di terzi in genere, tranne che concorra colpa grave o manifesta del comodante.

Resta convenuto che il comodatario, a sua cura e spese previa comunicazione al comodante e successivo consenso, potrà eseguire nei locali in comodato, fatto salvo il rispetto delle previsioni di legge e le prescritte autorizzazioni da parte delle autorità competenti, tutte le migliorie ed addizioni che ritenga utili per renderli funzionali alla destinazione prevista dal presente contratto.

Resta altresì espressamente convenuto che tutti i miglioramenti, riparazioni, addizioni nei locali in comodato e quant'altro effettuato dal comodatario o chi per esso, resteranno, alla cessazione del comodato per qualsiasi causa essa si verifichi, acquisite all'immobile a beneficio del comodante, senza che il comodatario o altri possa pretendere per essi indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti anche parziali, né, in ogni caso, il valore dei detti miglioramenti o addizioni potrà compensare deterioramenti dei locali in comodato.

Le verifiche periodiche obbligatorie sugli impianti e sui dispositivi di sicurezza verranno effettuate dalla proprietà così come identificata per Legge, con spese a proprio carico.

Il comodante, fino al termine del presente contratto, si riserva il diritto di passaggio e la facoltà di ispezionare, o di fare ispezionare, in qualunque momento i locali utilizzati dal comodatario per verificare il rispetto delle clausole del presente contratto.

Art. 6

Obblighi del comodatario e conduzione

Il comodatario non potrà utilizzare i locali per usi, scopi e finalità diversi da quelli indicati nel presente comodato.

Inoltre, l'uso dei detti locali non potrà essere ceduto dal comodatario, in tutto o in parte, a terzi nemmeno a titolo gratuito, se non a seguito di preventiva autorizzazione del comodante.

La violazione dei suddetti divieti comporterà la risoluzione di diritto del comodato.

Il comodatario si impegna custodire e a conservare i locali nonché gli arredi e le attrezzature ivi dislocate con la diligenza del buon padre di famiglia, ed a mantenerli in stato da servire all'uso convenuto.

Art. 7

Utenze, spese di manutenzione, deterioramento e tasse

Rimangono in carico al comodante le spese delle utenze pubbliche (acqua, energia elettrica, riscaldamento, telefonia, linea dati, apparati attivi informatici ecc.).

Parimenti sono a carico del comodante le spese di manutenzione ordinaria.

Sui locali del presente contratto il comodatario non è tenuto responsabile del deterioramento della cosa se causati dal normale uso e da cause a lui non imputabili come disposto dagli artt. 1805, 1806 e 1807 del Codice Civile.

Al comodatario non competono le tasse comunali inerenti uso dell'immobile (TARI, TASI, ecc.).

Art. 8

Valore del contratto

Ai fini fiscali si dichiara che il presente contratto è a titolo gratuito.

Art. 9

Registrazione, modifiche, foro competente e normativa

Il presente contratto sarà registrato a cura del comodante, con spese di registrazione e bollo a carico di entrambe le parti in eguale misura.

Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risulterà da atto scritto tra le parti.

Le eventuali controversie saranno sottoposte alla giurisdizione italiana e Foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello di Cuneo.

Le parti contraenti si impegnano ove necessario a ricercare accordi extragiudiziali affidandosi al giudizio di una commissione composta da tre membri di cui uno eletto dal comodatario, uno dal comodante ed il terzo scelto dai due membri come sopra nominati.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti si rimettono a quanto disposto dagli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile e dalla normativa vigente in materia.

Inoltre per quanto attiene all'uso disciplinare dei locali oggetto del presente contratto, vengono richiamate le norme di legge e le altre disposizioni concernenti sia la Pubblica Sicurezza, sia i regolamenti d'igiene e di Polizia Urbana e comunque le regole di buon vicinato e del corretto vivere civile.

Art. 10

Clausole risolutive

Il comodante, potrà richiedere l'immediata restituzione dei locali del presente contratto di comodato nei seguenti casi:

- per inadempienza degli obblighi contrattuali;
- per lo scioglimento dell'A.S.L. CN1;
- il mutamento della destinazione d'uso dei locali o la cessione del presente

atto produrranno *ipso jure* la risoluzione dello stesso per colpa del comodatario, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile ed il conseguente risarcimento dei danni.

Parimenti nel caso in cui si verifichi la risoluzione della convenzione in atto tra il proprietario ed il Comune di Villafalletto i locali oggetto della presente convenzione, dovranno essere restituiti alla proprietà.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

Le parti, si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti del presente contratto ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. nonché del Regolamento Europeo n. 2016/679 con l'adeguamento dell'informativa alle disposizioni antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007 e s.m.i..

Art. 12

Approvazione specifica

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di approvare specificatamente le clausole contenute nei patti e nelle condizioni di cui nei precedenti articoli del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Villafalletto, li:

IL COMODANTE

Il Rappresentante del Comune di Villafalletto

XXXXXXXXXXXXXX

IL COMODATARIO

Il Rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale CN1

YYYYYYYYYYYY